

11. GESTIONI ARTIGIANI/COMMERCianti – COMPILAZIONE QUADRO RR E PAGAMENTO CONTRIBUTIVO

Come ogni anno, l'INPS ha emanato una propria circolare (n. 62/2026), al fine di fornire le istruzioni relativamente alla redazione del quadro RR del modello Redditi 2026-PF, e alla conseguente riscossione dei contributi dovuti a saldo 2025 e in acconto 2026. Il tema, come noto, è legato alla contribuzione obbligatoria per gli iscritti alle gestioni artigiani (ART) e commercianti (COM) e ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

Compilazione quadro RR del modello Redditi 2026-PF

Il Quadro RR del modello "Redditi 2026-PF" dev'essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS obbligatorie artigiani/commercianti, oltre che dagli iscritti alla Gestione separata. Si tratta, in sostanza, dei titolari o soci titolari di una propria posizione assicurativa, nei predetti settori, tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (eventuali familiari collaboratori).

Nel quadro RR andrà esposto il reddito prodotto nell'anno d'imposta 2025 (utile o perdita), anche nel caso in cui il reddito sia inferiore al minimale. Viene specificato che dev'essere preso in considerazione il totale dei redditi di impresa conseguiti dal soggetto nel 2025, al netto delle eventuali perdite dei periodi di imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla Legge n. 145/2018, scomputate dal reddito dell'anno. Per i soci di S.r.l., iscritti alle Gestioni speciali ART/COM, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito di impresa, è costituita dalla parte del reddito di impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili o alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Si tenga conto del fatto che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono considerati assoggettabili a contribuzione previdenziale.

Oltre alle consuete indicazioni relative ai rigli che compongono il quadro RR, l'Istituto ricorda che, nel caso di partecipazione a impresa che abbia aderito al c.d. concordato biennale, il soggetto partecipante ha la facoltà di versare la contribuzione, alternativamente:

- sul reddito derivante dal concordato;
- sul reddito effettivo.

In base alla scelta cambia il rigo da redigere.

La circolare fornisce alcuni esempi pratici, alla cui lettura si rimanda, che possono risultare utili in specifiche particolari situazioni.

Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata

Ai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, i c.d. professionisti senza Cassa, viene riservata la sezione II del quadro RR. Viene indicato che, al fine di semplificare la determinazione del contributo totale dovuto, degli acconti versati e della determinazione

del saldo, è stata prevista la sezione IV, "Contributi in gestione separata", nella quale devono essere riportati i totali degli importi calcolati nelle 2 precedenti sezioni.

Sono naturalmente esclusi da tale adempimento i professionisti iscritti presso le Casse professionali autonome, ma soltanto se sono obbligati al versamento del c.d. contributo soggettivo.

Per i liberi professionisti, iscritti alla Gestione separata, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in regime forfettario.

Attenzione al fatto che, per determinare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare i contributi da versare, è necessaria una previa valutazione della presenza di altri redditi percepiti dal professionista, che potrebbero essere soggetti al versamento della contribuzione presso la stessa Gestione separata o presso altre Casse previdenziali obbligatorie. La circolare fornisce un utile elenco di possibili situazioni operative.

Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14, Legge n. 81/2017, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo. Tale sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell'evento.

Al fine di determinare in modo univoco le somme dovute a saldo, o il credito da porre in detrazione, è stata prevista una sezione nella quale riportare i totali delle sezioni II e III dei contributi in Gestione separata, i contributi a debito, i contributi a credito e i contributi portati in compensazione con modello F24 e quelli da richiedere a rimborso.

Il contributo dovuto in acconto, per l'anno d'imposta 2026, per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria, è calcolato sulla base imponibile applicando l'aliquota del 26,07%, fino al raggiungimento del massimale annuo di 122.295 euro. L'aliquota sarà pari al 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Viene specificato che il contributo dovuto a titolo IVS dev'essere calcolato sul 50% dell'imponibile determinato per l'anno d'imposta 2025, applicando l'aliquota del 25%; per la contrizione minore si applica l'aliquota dell'1,07%, calcolata sul 100% dell'imponibile. Si ricorda che il massimale di reddito, oltre il quale non si ha alcun obbligo contributivo, è pari per l'anno 2025 a 120.607 euro, mentre, come detto, per l'anno 2026 è pari a 122.295 euro.

Termini e modalità di versamento

I contributi dovuti, sulla quota di reddito eccedente il minimale, per iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti e per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi; conseguentemente, per il corrente anno:

- entro il 30 giugno 2026 o entro il 30 luglio 2026 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2025 e primo acconto per l'anno 2026;
- ovvero entro il 30 novembre 2026 per il secondo acconto 2026.

Secondo le attuali disposizioni, qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2025 in forma rateale, il pagamento dev'essere completato entro la data del 16 dicembre 2026. Chi versa la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno 2026 e il 30 luglio 2026 (saldo 2025 e primo acconto 2026) deve sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Si ricorda che per artigiani e commercianti la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026, con esclusione, quindi, dei contributi dovuti sul minimale, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello Redditi 2026-PF. Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno d'imposta 2025 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2026.

Nel caso sussistano versamenti in eccedenza, quindi a credito del contribuente, la compensazione tramite il modello F24 può avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nell'anno 2025. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l'eventuale importo risultante a credito indicando gli anni 2024 o 2025, come periodo di riferimento nel modello F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto per l'anno 2026) che con altri tributi.